



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333.A/9806.H.4 - 3702

Roma, 11 MAR. 2009

Oggetto: Art. 12-bis della L. 23 aprile 2009, n. 38: norma di interpretazione autentica in materia di copertura assicurativa I.N.A.I.L. per il personale della Polizia di Stato.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO IL VATICANO

R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - PALAZZO CHIGI

R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA
SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"

S E D E

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
STRADALE

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO
RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI
DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI PER LE ATTIVITA'
CONNESSE ALLO STRALCIO DELLE PROCEDURE
DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO
LORO SEDI

Con riferimento all'oggetto, la presente è intesa a segnalare che il legislatore è intervenuto sulla questione inerente l'applicabilità delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agli appartenenti alla Polizia di Stato.

In particolare, all'art. 12-bis della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, pubblicata sulla G.U., Serie generale, n. 95 del 24/4/2009, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica - pertanto efficace, in via retroattiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 1124/1965 - del seguente tenore:

“Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia”.

Tanto premesso, si rappresenta che, in ossequio alla disposizione in argomento, non dovrà essere inoltrata alcuna denuncia all'I.N.A.I.L. per infortuni sul lavoro subiti o malattie professionali contratte dal personale della Polizia di Stato amministrato da codesti Uffici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In ottemperanza alla medesima norma di cui all'art. 12-bis sopra citato, peraltro, eventuali denunce già pervenute alle sedi competenti dell'I.N.A.I.L. non potranno avere alcun seguito.

Analogamente, gli Uffici del citato Istituto non potranno dar seguito in alcun modo ad eventuali procedimenti per l'applicazione di sanzioni avviati nei confronti dei responsabili di codesti uffici per mancato inoltro delle denunce di infortunio o malattia professionale.

Invero, per mero effetto della disposizione di interpretazione autentica di cui alla presente, ogni provvedimento eventualmente adottato dall'I.N.A.I.L. per l'avvio dei suddetti procedimenti va considerato *tamquam non esset*, con la conseguenza che non è affatto necessaria l'adozione, da parte del medesimo Istituto, di un qualsiasi atto di "annullamento", "revoca" o "dichiarazione di nullità".

Per le medesime ragioni sopra esposte non è necessario adottare alcun atto di "ritiro" di denunce inoltrate da codesti Uffici, eventualmente su pressioni esercitate dalla sede periferica I.N.A.I.L. competente.

La presente circolare sarà consultabile sul sito poliziadistato.it.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli